

**COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**  
*Provincia di Forlì – Cesena*



**REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 27.04.2010**

## **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili come regolata dalle disposizioni dettate dagli articoli dal 106 al 116 del codice civile e del nuovo ordinamento dello stato civile approvato con DPR n.396/2000.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
3. L'amministrazione comunale non garantisce l'accoglimento della richiesta di celebrazione di matrimonio proveniente da altro ufficiale di stato civile se motivata da necessità o convenienza di celebrare detto matrimonio in orari incompatibili con l'organizzazione del servizio.

## **Art. 2 - Attribuzioni di deleghe**

- 1) I soggetti che hanno titolo, ai sensi dell'art.1, comma 3, del DPR 396/2000, al rilascio delle delega di ufficiale di stato civile, devono far pervenire la loro disponibilità almeno 30 gg. prima della celebrazione del matrimonio all'ufficio dello stato civile, con domanda da presentarsi all'ufficio protocollo, al fine di adempiere a tutti gli atti necessari compresa la comunicazione e deposito, della delega stessa alla Prefettura U.T.G. di Forlì-Cesena. Tenuto conto dell'importanza delle funzioni da espletare, i soggetti interessati, a richiesta, possono essere supportati in merito alle problematiche ed alle modalità operative per la celebrazione dei matrimoni civili dal competente ufficio di stato civile del Comune.

## **Art. 3 - Luogo della celebrazione**

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, presso la Casa Comunale e precisamente:

nella **Sala Consiliare**  
nella **Sala del Sindaco**

Nei seguenti palazzi di proprietà comunale:

**Palazzo Marcosanti - Ripa (Sede del Museo Veggiani)** sito in Piazza Garibaldi n. 19

## **Art. 4 - Orario di celebrazione**

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, nel rispetto dei seguenti orari:

➤ **Dal Lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00**

2. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.
3. Non si celebrano matrimoni civili nei seguenti giorni:
  - Capodanno;
  - 6 Gennaio;
  - Pasqua;
  - Lunedì di Pasqua;
  - 25 Aprile;
  - 1° Maggio;
  - 2 Giugno;
  - 15 Agosto;
  - 1° Novembre;
  - 8 Dicembre;

- Natale;
- Santo Stefano;
- 24 e 31 Dicembre;
- la celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno 20 Gennaio, festa del Patrono e nei giorni di chiusura degli uffici comunali nelle 4 giornate di cui alla legge n. 937/1977 (festività soppresse) e che verranno decisi di anno in anno;

### **Art. 5 - Rimborso spese**

1. I rimborsi dovuti per la celebrazione dei matrimoni saranno determinati dalla Giunta Comunale differenziando fra le celebrazioni all'interno dell'orario di servizio o fuori dallo stesso ed inoltre in considerazione della residenza degli sposi.
2. Nella determinazione dei rimborsi di cui al precedente comma 1, sono considerati:
  - il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio
  - il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizie straordinarie, custodia e sorveglianza dei locali ecc.).

### **Art. 6 - Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sogliano al Rubicone da parte di uno degli sposi.
4. L'Ufficio di stato civile entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

### **Art. 7 - Allestimento della sala**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi floreali che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Sogliano al Rubicone si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

### **Art. 8 - Prescrizioni per l'utilizzo**

1. Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purchè non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo accordo con il personale comunale.
2. Servizi quali (buffet, ecc.) potranno essere richiesti dagli sposi, a propria cura e spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto identificato ai sensi dell'art. 7 (soggetto richiedente), la somma di Euro 100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
4. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato ai richiedenti i locali.

## **Art. 9 - Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
  - i) il codice civile.
  - ii) il DPR 3 novembre 2000 n. 396, recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”.
  - iii) il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
  - iv) il DLgs 30/3/2001 n.165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
  - v) il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”
  - vi) i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
  - vii) lo Statuto Comunale

## **Art. 10 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.